

Prato, 12 Dicembre 2022

Lettera informativa n. 41/2022

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: MODALITÀ DI INTEGRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AD OPERAZIONI DA E VERSO L'ESTERO

L'Agenzia delle Entrate, nella sua circolare n. 26 del 13 luglio 2022, così come inizialmente commentata nella nostra Lettera informativa n. 27/2022, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti e precisazioni in materia del c.d. “**nuovo esterometro**”, ovvero circa le novità in vigore **dal 1° luglio 2022** in materia di comunicazione delle **operazioni da e verso soggetto non stabiliti nel territorio dello Stato**.

In particolare, con riferimento alle **fatture di acquisto**, è stato chiarito che gli obblighi di **integrazione e autofatturazione**, da una parte, e la **trasmissione dei dati** tramite *file* XML con codice documento TD17, TD18 e TD19, dall'altra, sono **adempimenti tra loro autonomi**, benché un unico adempimento possa soddisfare entrambi.

L'integrazione della fattura ricevuta o l'emissione dell'autofattura possono avvenire anche in forma analogica; in quest'ultimo caso di *reverse charge* in formato “tradizionale”, vengono assolti gli obblighi di doppia annotazione di cui all'art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/72 ma non quelli comunicativi di cui all'art. 1 comma 3 *bis* del D.lgs. 127/2015, che saranno assolti mediante la trasmissione del *file* XML.

La conseguenza di questo ragionamento è in termini di **sanzioni**: in via generale infatti, la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non dà luogo anche al tardivo assolvimento dell'IVA tramite *reverse charge*; in altre parole, sono diverse le **sanzioni per tardivo / omesso invio di un rigo di esterometro (euro 2** per ciascuna fattura i cui dati sono stati omessi o errati) rispetto a quelle ben più pesanti previste in caso di **omesso o tardivo reverse charge** (pari ad **euro 500**).

In caso di tempestività nell'invio del *file* dell'esterometro, i *file* trasmessi con tipo documenti TD17, TD18 e TD19 possono ricoprire natura non solo di righe di esterometro ma anche di autofatture / integrazioni, evitando dunque al soggetto passivo IVA di stampare i documenti, timbrarli, scriverci, conservarli...; tuttavia, **al fine di scongiurare eventuali contestazioni** circa una presunta **tardività** nell'assolvimento dell'IVA tramite *reverse charge*, si può assolvere tempestivamente quest'ultimo obbligo **in modo cartaceo**, conservando quindi i documenti analogici (fattura del fornitore e relativa integrazione / autofattura), talché **un eventuale ritardo nell'invio dei file XML ha effetti solo ai fini della sanzione di euro 2**.

Un ulteriore importante chiarimento riguarda le **fatture emesse**: secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, solamente la fattura elettronica compilata con il "codice destinatario" comunicato dal cliente deve essere conservata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 39, comma 3, secondo periodo, DPR 633/1972.

Diversamente, nella ben più frequente ipotesi di **utilizzo del codice convenzionale "XXXXXXX"**, il *file* contenente i dati della fattura non viene recapitato dallo SdI al cessionario / committente; **non si tratta perciò di una fattura elettronica ma di un rigo di esterometro**.

In questo caso, **copia della fattura inviata al cliente** (e quindi su *layout* aziendale e non la conversione in pdf dal file XML effettuata con i vari *software* in circolazione) **deve essere conservata a norma di legge in modo analogico** o con conservazione sostitutiva (marca temporale e firma elettronica qualificata).

Si invita pertanto la Spettabile Clientela a **verificare le modalità di integrazione e conservazione delle fatture da e verso l'estero** al fine di evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati